

Premessa – **Questa relazione va tutta rivista perché io Carbognani Alfredo credevo che il comma 1 del 183 fosse il termine ultimo per dedurre (sono rimasto al rito del 184). Quanto scritto è impreciso e devo risentire registrazione . Scusate**

Riascoltata registrazione, considerando che in Tribunale c'è differenza fra comma 1 (domande) e comma 2 (prove) del 183, mentre davanti al giudice di pace nel 320 è tutto accorpato nello stesso articolo (domande e prove). Ribadisco la relazione, con la precisazione che fra comma 1 comma 2 del 183 davanti al giudice di pace con il 320 non c'è alcuna differenza

Premessa - Corso basato su CASS SU 12310/15 (modifica domanda e integrazione prove)

La SU in oggetto è stata scritta per il Tribunale, quindi per il 183 vari commi, ma si applica secondo me anche al 320, anche se non l'hanno detto (eravamo tutti onorari non hanno considerato questo aspetto, così come hanno dato per scontato fino alla fine delle due relazioni che conoscessimo SU, quindi con tanta fatica a capire)

Il primo relatore, molto brava e tecnicamente preparata (una prof), si è diffusamente intrattenuta sugli aspetti teorici. Non riesco a fare sunto sua relazione. Posso solo dire che ha visto nella nuova SU (già confermata da Milano ma anche disattesa da Torino) l'apertura ad un processo potenzialmente più veloce, o meglio protesa ad evitare più giudizi.

L'altro relatore, per inciso, poi concluderà dicendo se siano meglio due processi paralleli veloci anziché un unico processo molto lungo.

Il primo relatore invece ha insistito che, seguendo la SU, che apre alla modifica (emendatio però non mutatio) della domanda ed anche correlate nuove prove, nel termine di cui al secondo comma del 183 ovvero al quarto del 320, il processo di fa più semplice, più celere, più equo e di nuovo più rapido.

Il secondo relatore ha esposto dapprima la precedente disciplina (per arrivare alla nuova, che ha ripetuto più volte che probabilmente disattenderà)

Ciò premesso

Il giudice di Torino (secondo relatore) ha detto che lei è cresciuta con il regime delle PRECLUSIONI (e prima di cambiarlo adeguandosi a SU ci penserà due volte, E POI NON LO FARA'), che avendo valenza pubblicistica, non sono derogabili dalle parti e, anche se queste tacciono, il giudice le deve sollevare d'ufficio. Prima cambiare la domanda non era consentito (salvo emendarla in prima udienza o nel comma 1 del 183) così come non era consentito dedurre prove oltre tale termine, e se uno decadeva il giudice doveva rilevarlo d'ufficio.

I relatori hanno invitato tutti a preparare e curare molto le prime udienze, ma per noi la cosa è difficile perché si costituiscono in udienza (a meno che di far durare l'udienza almeno mezz'ora o un'ora per studiarsi prima gli atti: boh). In quella prima udienza il giudice deve già dare un'impostazione alla causa. E se per caso c'è un'eccezione d'ufficio da sollevare, lo deve fare subito e non aspettare dopo una inutile istruttoria. Prima d'ora ex art. 111 Cost per il giusto processo non si poteva derogare alle preclusioni, che ripeto andavano sollevate d'ufficio, già alla prima udienza. E per inciso, le istanze c.d. primarie (quelle su cui si fonda la domanda) vengono prima ancora delle prove, e non si può dedurle oltre atto introduttivo (max prima udienza... ma ha poco senso farlo in udienza). Quelle rese necessarie da altrui difese sono ammesse anche dopo, ma non si può andare in avanti in eterno. A un certo punto la celerità del processo impone che si stoppino le deduzioni e le precisazioni.

Ha ricordato Trib. MI 23.5.13 che in dissenso a Torino ammette deduzioni anche nella memoria 183/2 (va un po' in linea con SU).

Per inciso ulteriore, ha parlato anche di mutatio ed emendatio, osservando che non è mai facile distinguerle, come non è facile distinguere se le nuove prove dedotte fuori termine siano o meno divenute necessarie per le altrui difese o se avrebbero potuto essere dedotte in precedenza.

Esempi emendatio: rinuncia domanda, diminuzione quantum domanda, anche aumento quantum ci sta, correzione per un errore

Esempi mutatio: totale cambiamento del petitum o causa petendi, della domanda o del titolo

QUESTO ERA PRIMA – E NON E' DETTO CHE NON SIA ANCORA

ORA ... in base SU c'è una ancora maggiore concentrazione dei poteri d'ufficio da parte del giudice in prima udienza. Deve valutare tutto subito ed evitare di fare istruttoria per poi fare una sentenza che accoglie un'eccezione sollevata fin dalla prima udienza. Bisogna stare più attenti e guardarle. Ci vuole più tempo e non automatismi; termini 320, sempre prove, magari ctu per poi (per esempio non liquidare il danno per mancanza di responsabilità o peggio per un'eccezione processuale, dopo aver passato 5 mesi a fare ctu medica).

Altro esempio. Se uno agisce per provvigione da mediatore e non è iscritto e l'altro lo eccepisce si va a sentenza e non si fa prima inutile istruttoria. L'art. 101 cpc lo impone (vedo). Hanno poi citato (oltre a quelle che trovate in calce alle massime della SU) altre sentenze che non conosco come le seguenti. Io ora sto solo trascrivendo appunti prima che sfumino

Sentenze gemelle SU 2014 ??? – 14828/12 - 8510/14 - SU 761/01

VEDI ANCHE (CON MOLTI CONTRASTI)

Cassazione civile 10 maggio 2016 n. 9471 sez. lav.

Cassazione civile 26 febbraio 2016 n. 3806 sez. I

Cassazione civile 10 maggio 2016 n. 9471 sez. lav.

Cassazione civile 26 febbraio 2016 n. 3806 sez. I

Cassazione civile 19 gennaio 2016 n. 816 sez. I

Cassazione civile 26 gennaio 2016 n. 1368 sez. I

In senso conforme:Cass. Civ., sez. 02, del 06/11/1991, n. 11840

In senso difforme:Cass. Civ., sez. 02, del 08/02/2010, n. 2723

Vedi anche:Cass. Civ., sez. 03, del 29/05/2012, n. 8564

Vedi anche:Cass. Civ., sez. 03, del 19/07/2013, n. 17708

In senso difforme Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 05/03/1996, n. 1731

segue

Ha detto e ridetto che se troviamo un'eccezione che (anche vagamente, ha detto) può passare per nullità, d'ufficio dobbiamo chiudere causa e non far dedurre (o non ammettere prove dedotte).

Certo che SU aprono molto di più queste strettoie (lei non era mica tanto d'accordo; l'altra relatrice di più, o meglio ne ha preso atto senza discutere)

Importante. Nelle cause entrano spesso cose nuove. Però, anche in base fondamentale e nuovo 115 cpc, bisogna filtrarle. Se le cose nuove sono secondarie (se ho ben capito) si possono (soprattutto ora con SU) far passare. Se sono principali no, oltre prima udienza, e in nessun caso se sono mutatio.

Non è facile distinguere, ripeto.

Ha fatto poi esempio di domande incrociate fra due convenuti fra loro. Lasciamo stare.

Ha fatto un altro esempio, nel quale lei passerà il principio di SU (che in generale non passerà). Se uno fa domanda ex 2932 (è proprio il caso di SU) e poi cambia idea e dice non già di convalidare scrittura che fa diventare suo l'immobile ma rivendica direttamente l'immobile per altro titolo (boh acquisto definitivo, usucapione, non ho capito) ad ogni modo, per la conservazione della domanda è una modifica che si può fare perché in fin dei conti o di riffa (2932) o di raffa (altro titolo) è sempre l'immobile che chiede e, se vince, porta a "casa". Spiegato mi sono? Certo

Insomma va visto caso a caso, consapevoli che ora la SU ha allargato le maglie, non tanto però da superare il regime delle preclusioni. E allora? Buon divertimento

Da ultimo, prima di dire MEGLIO DUE PROCESSI CORTI CHE UNO LUNGO, ha parlato delle cause contumaciali. Attenzione, non è vero che attore non può aggiustare

domanda e dedurre (meglio in prima udienza ed ora per SU anche in seconda

(Milano spinge; Torino resiste; Bologna non so) basta che si notifichi nuovo atto verbale o documento dove c'è nuova (non mutatio) domanda e nuove prove, ripeto

per TORINO barricato entro 183/1 ovvero prima udienza per Milano entro 183/2 o 320/4. Ripeto, buon divertimento. Alla fine va tutto bene o niente va bene.

p.s. Ho riflettuto

Forse la scrinante, anche dopo S.U. 2015, rimane per noi ammissibilità

precisazione domande e nuove prove se rese necessarie da altrui difese.

Distinguere non è facile ma lascia e impone insieme margine da caso a caso

